

DETERMINAZIONE n. **26** del **6 MAR. 2014**

INPS - UFF. CO.CC. - Prot. n. **6 MAR. 2014**

Oggetto: Convenzione tra la Regione Toscana e l'INPS in attuazione di un intervento straordinario denominato "Azione di Sistema Welfare To Work" per le politiche di re-impiego 2012-2014 del Programma triennale, adottato con Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122;
- Visto l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;
- Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;
- Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 28 marzo 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 135 del giorno 11 giugno 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico (ENPALS), in attuazione dell'art. 21 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 5 luglio 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,

serie generale n. 223 del giorno 23 settembre 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

- Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 12 febbraio 2014, con il quale il Prof. Vittorio Conti è nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Istituto medesimo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2014;
- Visto i Decreti Direttoriali n. 549/Segr. D.G./2011 del 23 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, e n. 81/CONT/III/2011 del 27 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro- ha approvato il Programma triennale denominato "Azione di Sistema Welfare To Work" per le politiche di re-impiego 2012-2014;
- Visto il Decreto Direttoriale n.130 del 29 dicembre 2009 con cui è stata ripartita, su base Regionale, una prima quota delle risorse complessivamente assegnate per agevolare gli interventi di ricollocazione dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo, da porre a carico del Fondo Sociale per l' Occupazione e la Formazione (brevemente F.S.O.F.);
- Visto il Decreto Direttoriale n. 481 del 25 giugno 2012, con cui si è, altresì, provveduto alla ripartizione, su base regionale, di una seconda quota pari ad € 40.285.961,61 delle risorse complessivamente assegnate per agevolare gli interventi dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo, da porre a carico del F.S.O.F.;
- Visto l'art.1 del Decreto di cui al punto che precede ha stabilito, tra l'altro, che "le risorse per l'erogazione per sostenere i lavoratori nei percorsi di reinserimento e per l'autoimpiego, verranno anticipate dall'INPS";
- Preso atto che la Regione Toscana, con lettera n. AOO-GRT/S70/333870 del 24 dicembre 2013 ha presentato una Progettazione Esecutiva per un intervento straordinario in favore di 120 lavoratori di I.S.I. ex Electrolux di Scandicci a valere sulle risorse residue per l'Azione di Sistema Welfare to Work 2012-2014, approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note prot.n.0/0001336 in data 15/01/2014,e prot. 40/0005242/MA004.A003 in data 12/02/2014;
- Preso atto che, con nota n. 14/00016645 del 30 giugno 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'occupazione, ha disciplinato

l'erogazione del sostegno al reddito da parte dell'Istituto per la realizzazione della "Azione di sistema Welfare to Work";

- Considerato che possono aver titolo al sussidio, di Euro 830 mensili, soltanto i lavoratori che, nei 12 mesi di validità dell'intervento sopracitato (1 Gennaio 2014 - 31 Dicembre 2014), durante il periodo di corresponsione del sussidio stesso, non siano percettori di indennità di mobilità o di indennità di ASPI o mini-ASPI, o abbiano esaurito la fruizione degli stessi;
- Considerato che a fronte del servizio fornito, il F.S.O.F riconosce all'INPS il corrispettivo di € 3,77 per ciascun pagamento effettuato in favore di ogni singolo beneficiario dietro presentazione di apposita rendicontazione contenente prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati; detto compenso è esente da IVA, ai sensi dell'art.10 comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972 e sarà erogato unitamente al rimborso delle risorse economiche anticipate dall'INPS per l'erogazione del sussidio;
- Considerato che la Regione Toscana è unica responsabile della completezza e correttezza dell'elenco dei beneficiari e dei relativi dati;
- Preso atto che l'INPS, in quanto unicamente soggetto pagatore, non assume alcuna responsabilità per i pagamenti di sussidi risultanti poi indebiti;
- Atteso che le Parti, per l'esecuzione delle attività previste nella convenzione, si uniformeranno a quanto disposto dal D. lgs. n.196/2003 ed alle direttive dell'Autorità Garante, in particolare per quanto concerne le misure di sicurezza dei dati e la loro comunicazione;
- Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;
- Su proposta del Direttore generale,

### **DETERMINA**

di approvare il testo dell'allegata convenzione, che costituisce parte integrante della presente determinazione;

di delegare il Direttore della sede Regionale Toscana alla firma della predetta convenzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Prof. Vittorio Guerriero Conti



Convenzione tra la Regione Toscana e l'INPS in attuazione di un intervento straordinario denominato "Azione di Sistema Welfare To Work" per le politiche di re-impiego 2012-2014 del Programma triennale adottato con Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n.21, rappresentato dal Direttore Regionale della Toscana, dott. Fabio Vitale, giusta delega del Commissario straordinario Prof. Vittorio Conti, di cui alla determinazione n. del

e

la Regione Toscana (di seguito Regione), rappresentata da.....il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione Toscana, ente territoriale di diritto pubblico, con sede in .....

#### PREMESSO

- che con i Decreti Direttoriali n. 549/Segr D.G./2011 del 23 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, e n. 81/CONT/III/2011 del 27 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro - ha approvato il Programma triennale denominato "Azione di Sistema Welfare To Work" per le politiche di re-impiego 2012-2014;

- che il Decreto Direttoriale n. 130 del 29/12/2009 ha ripartito, su base Regionale, una prima quota delle risorse complessivamente assegnate per agevolare gli interventi di ricollocazione dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo, da porre a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione (brevemente F.S.O.F.);
- che il Decreto Direttoriale n. 481 del 25 giugno 2012, ha, altresì, provveduto alla ripartizione, su base regionale, di una seconda quota pari ad € 40.285.961,61 delle risorse complessivamente assegnate per agevolare gli interventi dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo, da porre a carico del F.S.O.F.;
- che l'art.1 del Decreto di cui al punto che precede ha stabilito, tra l'altro, che "le risorse per l'erogazione per sostenere i lavoratori nei percorsi di reinserimento e per l'autoimpiego, verranno anticipate dall'INPS";
- che è stata presentata con lettera n. AOO-GRT/S70/333870 del 24 dicembre 2013 dalla Regione Toscana una Progettazione Esecutiva per un intervento straordinario in favore di 120 lavoratori di I.S.I. ex Electrolux di Scandicci a valere sulle risorse residue per l'Azione di Sistema Welfare to Work 2012-2014, approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note prot. n. 40/0001336 in data 15/01/2014, e prot. 40/0005242/MA004.A003 in data 12/02/2014;
- che con nota n. 14/00016645 del 30 giugno 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'occupazione, ha disciplinato l'erogazione del sostegno al reddito da parte dell'Istituto per la realizzazione della "Azione di sistema Welfare to Work";
- che possono aver titolo al sussidio di cui trattasi soltanto i lavoratori che, nei 12 mesi di validità dell'intervento sopracitato (1 Gennaio 2014 - 31 Dicembre 2014), durante il periodo di corresponsione del sussidio stesso non siano percettori di indennità di mobilità o di indennità di ASPI o mini-Aspi, o abbiano esaurito la fruizione degli stessi;

- che il costo di gestione per l'erogazione del sussidio in parola – che resterà invariato per tutto il periodo di validità della Convenzione – è pari ad euro 3,77 per ciascun pagamento effettuato in favore di ogni singolo beneficiario ed è posto a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione di cui all'art.18, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Le parti convengono quanto segue

### **Articolo 1 (Oggetto della convenzione)**

- 1.** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.
- 2.** La presente convenzione disciplina le modalità con cui l'INPS eroga il sussidio di sostegno al reddito (brevemente "sussidio") in favore di lavoratori "svantaggiati"- che non percepiscono alcuna indennità connessa allo stato di disoccupazione – al fine di sostenerli in un percorso di reinserimento, in conformità al Programma triennale denominato "Azione di Sistema Welfare To Work", citato in premessa.
- 3.** Gli oneri di attuazione del suddetto Programma sono posti a carico del F.S.O.F., citato in premessa.
- 4.** L'erogazione del sussidio avverrà a decorrere dal 1 Gennaio 2014 nel limite massimo complessivo di € 1.195.200,00.

### **Articolo 2 (Disponibilità fondi per il pagamento del sostegno al reddito)**

- 1.** Le risorse economiche per l'erogazione del sussidio per sostenere i lavoratori nei percorsi di reinserimento sono anticipate

dall'INPS secondo gli elenchi forniti dalla Regione Toscana e sulla base delle verifiche effettuate in merito alla fruizione degli ammortizzatori sociali da parte dei lavoratori che avranno aderito al progetto. La Regione provvede anche al monitoraggio che dette risorse non superino la propria quota assegnata dal Ministero del Lavoro con D.D. n. 481 del 25 giugno 2012.

2. Tali risorse, ivi comprese dei costi di gestione di cui in premessa, sono poste a carico del F.S.O.F. e verranno rimborsate all'Istituto dietro presentazione di apposita rendicontazione contenente prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati.

3. Per la Regione Toscana, la somma destinata per il sostegno al reddito è pari ad € 1.195.200,00, al netto dei costi di gestione.

### **Articolo 3**

#### **(Erogazione del sostegno al reddito)**

1. L'INPS, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Direttoriale n. 481 del 25 giugno 2012 di cui in premessa, provvede ad erogare ai lavoratori che saranno nominativamente indicati dalla Regione Toscana, con il supporto di Italia Lavoro Spa (nel limite massimo di 120 unità) un sussidio mensile lordo di Euro 830,00, senza prestazioni accessorie (ANF e contribuzione figurativa) per un periodo massimo di 12 mesi.

2. La Regione Toscana - con il supporto di Italia Lavoro Spa - comunica in via automatizzata in conformità a procedure e modelli che verranno indicati dall'Istituto, alla competente Direzione Regionale dell'INPS, ogni notizia rilevante sui lavoratori aventi titolo a fruire del sussidio ai fini della cessazione o sospensione dello stesso, ivi compresi eventuali periodi di lavoro subordinato, **rimanendo escluso per l'Istituto qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dello stato di disoccupazione.**

**3.** I criteri e le modalità di individuazione dei soggetti destinatari degli interventi in parola sono di esclusiva competenza della Regione Toscana, cui saranno indirizzate le istanze volte ad ottenere i sussidi e gli eventuali ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore a fruire dei sostegni al reddito; compete esclusivamente alla Regione l'istruttoria e la decisione delle suddette istanze e ricorsi.

**4.** La Direzione Regionale dell'INPS, sulla base della lista dei nominativi comunicati dalla Regione Toscana di cui al precedente punto 2., verifica mensilmente che i lavoratori non siano percettori di ammortizzatori sociali (indennità di mobilità, ASPI o mini-ASPI) e quindi, in esito a dette verifiche, procede all'erogazione del sussidio, comunicando a propria volta la lista dei nominativi che hanno fruito dell'erogazione del sussidio alla Regione Toscana.

**5.** Nessuna responsabilità grava sull'INPS in conseguenza di pagamenti di sussidi risultanti poi indebiti. L'INPS è comunque autorizzato ad addebitare il pagamento al F.S.O.F. per il rimborso degli importi corrisposti. Il recupero degli importi eventualmente non dovuti sarà curato direttamente dall'Ente Regione.

#### **Articolo 4**

##### **(Erogazione del sussidio a lavoratori percettori di altri trattamenti previdenziali)**

1. I destinatari del sussidio w.t.w. che siano percettori di altre indennità legate allo stato di disoccupazione o inoccupazione potranno iniziare a percepire il sostegno solo a far tempo dal primo giorno successivo alla scadenza dell'indennità di cui sono titolari, con conseguente fruizione del sussidio w.t.w. per il periodo residuo fino al 31 Dicembre 2014.
2. La Direzione Regionale INPS trasmetterà alla Regione Toscana, con cadenza mensile, gli eventuali dati difformi, sia nella misura,



sia nel diritto a percepire il sussidio, rispetto agli elenchi ricevuti il mese precedente dalla stessa Regione.

## **Articolo 5**

### **(Obblighi ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003)**

L'INPS e la Regione Toscana si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente Convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'INPS e la Regione, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali acquisiti ai sensi della presente Convenzione siano trattati, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione. Assicurano altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi ne' in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Ciascuna delle parti assicura che i dati di cui alla presente Convenzione saranno trattati esclusivamente da soggetti designati responsabili o incaricati del trattamento ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. 196/2003, impartendo puntuali ed analitiche istruzioni.

**Art. 6**

**(Durata della convenzione)**

1. La presente convenzione ha validità fino al 31 Dicembre 2014 e può essere utilizzata per l'erogazione del contributo nelle modalità precedentemente richiamate.
2. Nel caso di concessione di eventuali proroghe dell'Azione di sistema "Welfare To Work" da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la presente convenzione dovrà essere rinnovata e il costo di gestione rideterminato in relazione all'andamento dei relativi costi industriali.

INPS

Regione Toscana